



COMUNE DI TRESNURAGHES

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 14.05.2015

Prot 2.491 del 21/05/2015

COPIA

Oggetto: Giudizio presso la Corte Costituzionale promosso da Belloni Giovanni avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 80/2015 - Conferimento incarico all'Avv. Giuseppe Longheu

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO	SINDACO	P
SOGGIU EMMANUELA	ASSESSORE	P
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI	ASSESSORE	P
COTTINO ALESSANDRO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 3 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

PREMESSO

- che con delibera G.M. n.60 del 04/09/2013 si conferiva allo Studio Legale Avv. Longheu Giuseppe l'incarico di rappresentare l'Ente nei ricorsi per ottemperanza all'ordinanza del 23/05/2012 del Tribunale di Sassari (Ricorso n.513/2013) e al decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, emesso in data 07/01/2011 (Ricorso n.514/2013);
- che con sentenze n. 682/2013 e n.787/2013 il T.A.R. Sardegna ha dichiarato, rispettivamente, inammissibili il ricorso n.513/2013 per l'ottemperanza all'ordinanza del 23/05/2012 del Tribunale di Sassari e il ricorso n.514/2013 per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, emesso in data 07/01/2011;
- che con delibera G.M. n.13/2014 si conferiva allo Studio Legale Avv. Longheu Giuseppe l'incarico di rappresentare l'Ente per tutelarne gli interessi nella causa di appello nati il Consiglio di Stato promossa da Belloni Giovanni avverso le sentenze n. 682/2013 e n.787/2013 con le quali il T.A.R. Sardegna ha dichiarato inammissibili, rispettivamente, il ricorso n.513/2013 per l'ottemperanza all'ordinanza del 23/05/2012 del Tribunale di Sassari e il ricorso n.514/2013 per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, emesso in data 07/01/2011;
- che il Sig. Belloni Giovanni, parte in causa, rappresentato e difeso dall'Avv. Allena, ha proposto appello alla Corte Costituzionale avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 80 del 16/01/2015;

RILEVATO che è nell'interesse dell'Amministrazione difendere le ragioni dell'Ente e che il legale della causa de quo è l'Avv. Longheu dello Studio Legale omonimo, il quale interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di difesa;

RILEVATO che l'Avv. Longheu dello Studio Legale omonimo è stato ritenuto il soggetto più titolato per patrocinare l'Ente, in quanto ha seguito la vicenda nel precedente giudizio;

RILEVATO che è necessario perfezionare il provvedimento di affidamento dell'incarico mediante apposito atto nel quale si dispone che, nell'interesse dell'Amministrazione è necessario resistere in giudizio;

RICHIAMATA la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richiede qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il DLgs 163/2006;

RICHIAMATO a tale proposito l'art. 1, comma 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004, ai sensi del quale: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di

strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della L.11/02/1994 n. 109 e s.m.i.”;

CONSIDERATO che, per definizione, l'attività di consulenza consiste essenzialmente nella espressione di pareri e di giudizio da parte di esperti in specifiche materie, al fine di consentire la formalizzazione di un provvedimento da parte del soggetto richiedente;

RITENUTO, pertanto, che l'attività di che trattasi non rientra nelle consulenze, in quanto non consiste in una espressione di parere, né in una espressione di giudizio, ma nella esecuzione di elaborati finiti e tangibili e, pertanto, in una prestazione di servizio;

ACCERTATO che l'incarico in oggetto si configura, nella fattispecie, quale prestazione di servizio e che pertanto non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 56 e 57 della L.24/07;

RILEVATO che questo Comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'ente;

ATTESO che dopo cosiddetta la legge Bersani n.248/2006 e il codice dei contratti pubblici D.lgs n. 163/2006, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, col parere n. 7 del 14 gennaio 2009, ha sostenuto che gli incarichi della Pubblica Amministrazione ai legali, trattandosi di servizi esclusi dal campo di applicazione della normativa di dettaglio del codice, erano da considerare a tutti gli effetti “appalti di servizi” facendo ricadere la loro disciplina nel Codice dei contratti con inquadramento nella categoria 21, “servizi legali”, contemplata nell'allegato II B del decreto legislativo n. 163/2006;

DATO ATTO che di recente il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza, 11-05-2012, n. 2730, ha avuto modo di chiarire che *“il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”*;

DATO ATTO altresì che di tale assunto risponde anche al criterio che definisce l'appalto una prestazione di mezzi e manodopera, mentre il lavoro autonomo di tipo intellettuale essendo *“presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo”*.

CONSIDERATO che:

- peraltro il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha parimenti affermato che *“Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.”*
- l'atto di nomina del legale, pur rientrando fra gli atti discrezionali del Sindaco, ancorché sia caratterizzato dalla sua natura di incarico “intuitus personae”, è pur sempre sottoposto ai criteri di trasparenza amministrativa e buona amministrazione;

VISTO il D.L. n. 1/2012 che D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 9 c. 1 abolisce le tariffe professionali definite in precedenza e al comma 4 dispone che *“ Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. (...) In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”*

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, in corso di predisposizione;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, di affidare l'incarico di difesa allo Studio Legale Avv. Longheu Giuseppe di Macomer, affinché tuteli gli interessi dell'Amministrazione Comunale nella causa presso la Corte Costituzionale avverso la sentenza n. 80/2015 del Consiglio di Stato;

Di autorizzare il Sindaco a rilasciare, in nome e per conto del Comune di Tresnuraghes, formale procura allo Studio Legale incaricato;

Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente incarico, troveranno copertura sul cap. 126 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;

Di dare atto che, immediatamente dopo l'approvazione di tale provvedimento, con apposita determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile si provvederà alla nomina dell'Avv. Longheu, con contestuale assunzione di impegno di spesa;

Di dare atto, giuste le motivazioni esplicitate in narrativa, che nel presente provvedimento non si configura la fattispecie di incarico di consulenza, trattandosi di prestazione di servizio e che, pertanto, non è soggetto all'applicazione dei commi 11 e 42 della L. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 14/05/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 14/05/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/05/2015** al **05/06/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 14/05/2015 per:

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/05/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/06/2015

IL MESSO COMUNALE

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 21.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SALVATORINO CHELO